

Regione Piemonte

Provincia di Biella



Comune di Massazza

VARIANTE PARZIALE 8 AL PRG VIGENTE

Progetto Definitivo

Allegato:
Verifica di Compatibilità Acustica

R_VCA_1_16_msz_bi

aprile 2016

Progettazione:

Dott. Stefano Roletti

 The logo for ENVIA, featuring the word "ENVIA" in a stylized font. The letters "E", "N", and "V" are green, while "I" and "A" are black. A solid black circle is positioned above the letter "I".	<p>Baltea S Site via Carlo Alberto, 28 10090 San Giorgio Canavese (Torino) - IT</p> <p>tel. +39 347 2631589 fax +39 0124 325168 envia@libero.it</p>
--	--

Dott.ssa Francesca Gazzani

A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Francesca Gazzani".

1. PREMESSA

1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Varianti Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo).

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Massazza (approvato con *Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2005*) (P.C.A.) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Varianti Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo).

1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Varianti Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo), nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal P.C.A.

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del P.C.A.; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione della Ipotesi di Variazione introdotta al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza;
- confronto delle Ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

1.3 Contenuti *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo)

Le modifiche introdotte dalla *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza consistono nella trasformazione di un'area per usi produttivi e terziari – area per insediamenti commerciali e direzionali, e relative aree a servizi, in un'area agricola.

1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Nello specifico per le aree di nuovo impianto si è provveduto ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree, per le aree già esistenti e oggetto di modifica della geometria si è provveduto a mantenere la classe acustica già assegnata dal *P.C.A.* vigente.

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle aree interessate dalla *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza.

Aree	Classe Acustica
Territorio ad uso agricolo	III

1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Nello specifico tale fase è stata estesa unicamente alle aree oggetto di intervento della Variante e quelle ad esse limitrofe.

1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla Ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogenizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m², al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogenizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;
- nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogenizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m²) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m² (poligono da omogenizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m²;
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m² si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

1.7 Classificazione Acustica da Fase IV

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del P.C.A..

2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.*, determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Massazza.

L'analisi è stata limitata alla verifica della compatibilità acustica delle aree oggetto della *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo) e, limitatamente a tali contesti, è stata effettuata la correzione di eventuali errori metodologici svolti in fase di stesura del *P.C.A.* vigente di Massazza.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo) mantengono inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici. L'unico peggioramento che si è evidenziato è conseguenza di correzioni metodologiche di errori compiuti in fase di prima stesura del *P.C.A.*

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi all'area soggetta alla *Variante Parziale 8 al PRG Vigente* di Massazza (Progetto Definitivo).

ùjht

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da Variante Parziale 8 al PRG Vigente di Massazza (Progetto Definitivo) (scala 1 : 10 000)	Descrizione
		<p>Descrizione: La nuova area agricola non determina l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione delineata nel <i>P.C.A.</i> Il peggioramento che si rileva nella parte N delle aree in Classe VI è originato, infatti, non dalla nuova previsione ma dalla correzione di un errore metodologico compiuto in fase di prima stesura del <i>P.C.A.</i> (correzione consistente nell'eliminazione della fascia cuscinetto che occupa più del 50% della superficie del poligono nel quale è stata inserita - punto 2.6, lettera d) <i>DGR 85-3802/2001</i>).</p> <p>Prescrizioni: per quanto concerne i nuovi accostamenti critici acustici determinati dalla correzione di errori metodologici compiuti in fase di prima stesura del <i>P.C.A.</i>, il Comune, una volta approvata la variante di Piano di Classificazione Acustica conseguente alla approvazione definitiva della presente variante di PRGC, provvederà all'adozione di specifico Piano di Risanamento Acustico comunale</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>

Legenda: Classi Acustiche



Legenda P.C.A. Vigente

LEGENDA

Classe acustica



Legenda P.C.A. Variante